



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Il Presidente

Massimo Giovanni Giupponi
Direttore generale
Agenzia di tutela della salute di Bergamo
direzione.generale@ats-bg.it

Maria Beatrice Stasi
Direttore generale
Asst "Papa Giovanni XXIII"
direzionegenerale@asst-pg23.it

Nota di sintesi sul caso [omissis].

Come loro sanno e come evidenziato nella precedente interlocuzione, il giorno 13 agosto u.s. [omissis], di venti anni, ricoverata presso il Reparto di Psichiatria dell'Ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo è deceduta in conseguenza di un incendio - sulle cui cause indaga l'Autorità giudiziaria - divampato all'interno del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) mentre era sottoposta a contenzione meccanica attraverso legatura al letto con fasce contenitive. Tale condizione non ha consentito alla ragazza di allontanarsi dal letto né ha dato la possibilità al personale e agli altri soccorritori di procedere alle operazioni per metterla in salvo.

Indipendentemente da valutazioni circa la decisione medica di attuare la contenzione della paziente, che non attengono a questa Autorità garante, resta indiscutibile che [omissis] era al momento privata della sua libertà personale e che è deceduta in tale condizione e, presumibilmente, in conseguenza di tale condizione.

In adempimento del mandato istituzionale del Garante nazionale e in virtù degli obblighi e dei poteri a esso stesso conferiti quale "Meccanismo nazionale di prevenzione" (Npm), questa Autorità di garanzia ha chiesto alle Direzioni in indirizzo di produrre la documentazione e di fornire le informazioni relative all'applicazione dei protocolli previsti per la contenzione nel nosocomio di Bergamo e in particolare nel Servizio dove era ricoverata la ragazza.

La documentazione richiesta è stata prontamente trasmessa a questa Autorità di garanzia che apprezza la dichiarata volontà da parte delle Direzioni di voler attuare quanto possibile per realizzare programmi volti al miglioramento delle prassi nell'ambito della salute mentale.

Tuttavia, per preciso obbligo istituzionale, l'Autorità garante, in data 19 agosto 2019, ha inviato il caso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bergamo. In tale contesto si è costituita come persona offesa dal reato ai sensi dell'articolo 90 del codice di procedura penale, nonché sulla base dell'articolo 4 comma 1 lettera e) del Codice di autoregolamentazione



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Il Presidente

secondo il quale il Garante nazionale ha l'«obbligo di trasmettere tempestivamente all'Autorità giudiziaria competente le notizie di reato ai danni delle persone detenute o private della libertà personale di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali». Ha quindi richiesto di avere informazioni degli estremi dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335 comma 3 del suddetto codice e ha dichiarato la propria disponibilità a fornire il contributo all'accertamento dei fatti inviando alla stessa Procura ogni atto che possa favorire le attività di istruttoria e di indagine sul caso.

Ciò premesso, dalla disamina del carteggio ricevuto sono state rilevate varie criticità sia riguardo al Protocollo sulla procedura specifica *“La contenzione fisica in psichiatria PSp04SPDC-contenzioni-PG7MQ7”* adottato dalle Unità di struttura complessa (Usc) Psichiatria I e II dell'Ospedale *“Papa Giovanni XXII”*, sia riguardo al registro aggiuntivo telematico *“Psicheweb”* delle contenzioni attuate presso il nosocomio.

In primo luogo, il Garante nazionale rileva che il citato Protocollo relativo alle contenzioni, nelle sue disposizioni circa i controlli da effettuare sulla persona sottoposta a tale misura privativa della libertà non prevede, come dovrebbe, un periodo iniziale di osservazione del paziente immediatamente successivo alla contenzione stessa, nella misura di 15-30 minuti consecutivi prima di attivare periodicamente i controlli delle funzioni vitali, registrandone appositamente gli esiti ogni quarto d'ora.

Nel caso in oggetto, inoltre, il Garante nazionale rileva, con particolare disappunto, che non è stata osservata la specifica raccomandazione rivolta al personale sanitario relativa al controllo dell'eventuale possesso di accendini o fiammiferi da parte del paziente, prevista nel paragrafo 8 del Protocollo.

Altresì, il Garante rileva l'inosservanza della disposizione contenuta nel citato Protocollo in merito alla registrazione dell'applicazione dell'atto contenitivo nei confronti della ragazza nei registri cartacei e informatici che deve essere tempestiva, anche al fine di non far sorgere problemi relativi all'articolo 13 della Costituzione, nonché all'articolo 5 comma 1 lettera e) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Alla luce di quanto sopra rilevato, il Garante nazionale **raccomanda** che ogni eventuale applicazione della contenzione segua una procedura rigorosa sia in termini di attuazione che di recupero della dimensione dialogica con il paziente, ricordando in tal senso anche il recente documento adottato dal Comitato nazionale di bioetica.¹

¹ CNB *“La cura delle persone con malattie mentali: alcuni problemi bioetici”* 21 settembre 2017



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Il Presidente

Raccomanda, altresì, che la contenzione non sia mai decisa e attuata dal solo personale infermieristico e che essa costituisca l'esito di una valutazione medica escludendo il ricorso a essa come prassi giustificata da motivi di mera praticità, per carenza di personale o volontà di impedire il disturbo nel reparto.

Parallelamente, dall'analisi del registro "Psicheweb" il Garante nazionale ha rilevato un elevato numero di contenzioni effettuate e una significativa durata delle stesse, superando talvolta le 40 ore consecutive². Emerge, inoltre, una contenzione ricorrente applicata allo stesso paziente fino a superare le 62 ore interrotte soltanto da un'ora tra le prime 42 e le ulteriori 20³. Tale circostanza pone al Garante nazionale problemi rilevanti in considerazione del fatto che la Corte di Cassazione ha descritto in modo inequivoco che la contenzione meccanica non è riconoscibile come «atto terapeutico»⁴ e che, pur ammettendo un eventuale ricorso all'articolo 54 del codice penale, resta impossibile tale valutazione di necessità qualora dell'atto in essere non rimanga documentata né la decisione assunta, né il responsabile e neppure il momento di necessità che l'ha determinata.

Lascia, altresì perplessa questa Autorità garante il fatto che nell'Unità operativa psichiatrica (Uop) Bergamo-2 su un totale di 130 contenzioni applicate, 77 siano avvenute in orario notturno⁵ e che nell'Uop Bergamo-15 su 73 contenzioni applicate quelle notturne siano 45, superando, in entrambi i casi, il 50% delle contenzioni totali.

In merito a tale rilievo l'Autorità garante chiede che siano forniti adeguati approfondimenti informativi sulle circostanze di applicazione delle contenzioni. In particolare, chiede se esse siano avvenute in periodi di degenza ai quali sono succedute le dimissioni o in periodi di ricovero per Trattamento o Accertamento sanitario obbligatorio (Tso, Aso) intervallati tra Trattamenti sanitari volontari (Tsv) che non hanno comunque visto la dimissione del paziente dal Servizio.

² Cfr. U.O. Bergamo-2 Codice numerico soggetto 10: dal 19/01/2019 ore 10.30 al 21/01/2019 ore 10.00 (tot. ore 47.30); dal 9/02/2019 ore 16.00 al 11/2/2019 ore 10.00 (tot. ore 42).

Cfr inoltre U.O. Bergamo-2 Codice numerico soggetto 33: dal 7/7/2019 al 31/7/2019 contenzioni alternate n. 22 per un totale di 175 ore prevalentemente in orario notturno. Codice numerico soggetto 42: dal 25/4/2019 al 4/6/2019 contenzioni alternate n. 15 per un totale di 125 ore.

³ La contenzione, di 42 ore, riportata nella precedente nota, è stata preceduta da una contenzione di 20 ore (dal 8/2/2019 ore 19.00 al 9/2/2019 ore 15.00) con una interruzione di solo 1 ora, per un totale complessivo di 62 ore.

⁴ Cassazione, Sezione. V, sentenza del. 20 giugno 2018 (depositata il 7 novembre 2018), n. 50497, par.4.

⁵ Nell'U.O. Bergamo-2 la percentuale di contenzioni notturne raggiunge il 60%.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Il Presidente

Rispetto al luogo ove viene eseguita la contenzione, il Garante nazionale chiede approfondimenti sull'esistenza di un sistema di videosorveglianza, come previsto nel paragrafo 7, punto 3, del citato Protocollo aziendale.

Il Garante nazionale ricorda che tutti gli operatori hanno l'obbligo giuridico di protezione del paziente e pertanto devono contribuire alla verifica delle condizioni di pericolo per l'applicazione della contenzione sia al momento dell'adozione, sia successivamente.

Raccomandando per il futuro una scrupolosa e corretta tenuta dei registri, il Garante nazionale ricorda infine che essi sono atti amministrativi che possono risultare indispensabili per accertamenti e rilievi di carattere amministrativo e/o penale.

Nel presentare questa nota di sintesi, il Garante nazionale sottolinea che ogni sua visita e ogni suo intervento rappresentano un elemento di collaborazione con le Istituzioni e ringrazia le Amministrazioni coinvolte.

Questa nota rimarrà riservata per venti giorni per dare tempo alle Amministrazioni di rispondere, quindi verrà pubblicata sul sito del Garante nazionale

Roma, 13 settembre 2019

Mauro Palma